

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI TRA ENTI PUBBLICI ED OPERATORI PRIVATI

Dr. Giuseppe Failla



QUADRO NORMATIVO E PRASSI

- ✘ *Legge 13 agosto 2010 n. 136: piano straordinario antimafia (entrata in vigore il 7 settembre)*
- ✘ *Circolare interpretativa del 9 settembre 2010 del Capo di gabinetto del Ministero dell'Interno*
- ✘ *D.L. 12 novembre 2010 n. 187: disposizioni interpretative ed attuative*
- ✘ ~~*Determinazione Avcp n. 8 del 18 Novembre 2010*~~
- ✘ *Legge 17 dicembre 2010, n. 217*
- ✘ ~~*Determinazione Avcp n. 10 del 22 dicembre 2010*~~
- ✘ *Determinazione Avcp n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari"*

ART. 3 LEGGE 136/2010 (come modificato)

(1/5)

ARTICOLO 3 (prima versione)

- in vigore dal 7 settembre 2010 (entrata in vigore legge 136) al 12 novembre 2010 (pubblicazione d.l. n. 187/2010 in g.u.)

ARTICOLO 3 (seconda versione)

- in vigore dal 13 novembre 2010 (art. 11 d.l. n. 187/2010: giorno successivo alla pubblicazione in g.u. il 12 novembre 2010) al 19 dicembre 2010 (entrata in vigore della legge n. 217/2010 di conversione con modifiche)

ARTICOLO 3 (terza versione)

- in vigore dal 19 dicembre 2010 (entrata in vigore della legge n. 217/2010 di conversione con modifiche)

Comma 1

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del ~~bonifico bancario o postale~~ **bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

Comma 2

Per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

Comma 3

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a ~~500~~ euro **1.500 euro**, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. **L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.**

Comma 4

Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante ~~bonifico bancario o postale~~. **bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

Comma 5 abrogato

~~Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.~~

Comma 5

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). **In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.**

Comma 6

~~La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.~~

Comma 7

~~I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.~~

Comma 7 bis

I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Comma 8 abrogato

~~La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.~~

Comma 8

La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Comma 9

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Comma 9 bis

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto costituisce causa di risoluzione del contratto.

Comma 1

L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

Comma 2

I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell' articolo 7 del presente decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni.

Comma 3

L'espressione: «*filiere delle imprese*» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

Comma 4

L'espressione: «*anche in via non esclusiva*» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Comma 5

L'espressione: «*eseguiti anche con strumenti diversi*» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati sistemi diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

DETERMINAZIONE DELL'A.V.C.P. N. 4 DEL 7 LUGLIO 2011

Alla luce dell'esperienza acquisita nel primo periodo di applicazione della legge, l'Autorità ritiene necessario emanare una nuova determinazione che riordini quanto affermato nei precedenti atti e fornisca nuove linee interpretative ed applicative anche in relazione ad alcune specifiche fattispecie.

Pertanto, la presente determinazione è da considerarsi sostitutiva delle due precedenti.


Contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010

- ✘ Originaria mancanza di norme transitorie; la nuova disciplina si sarebbe dovuta applicare anche ai contratti pendenti alla data del 7 settembre 2010?
- ✘ Circolare del Ministero dell'Interno: si applica solo ai contratti sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010
- ✘ Posizione espressa dall'Autorità all'indomani dell'entrata in vigore (norma di ordine pubblico)
- ✘ D.L. n. 187/2010, art. 6, comma 2: la nuova disciplina si applica ai contratti sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010 e ai relativi contratti di subappalto e ai subcontratti e ai contratti in corso alla scadenza del periodo transitorio (originariamente 7 marzo 2011)
- ✘ Modifiche al D.L. n. 187 da parte della Legge 17 dicembre 2010 n. 217: *“I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lett. a), dell'art.7 del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

REGIME TRANSITORIO

(2/2)

CONTRATTI E
SUB-CONTRATTI
SOTTOSCRITTI
DOPO IL 7.9.2010



APPLICAZIONE IMMEDIATA ED INTEGRALE
i contratti devono recare sin dalla
sottoscrizione le clausole di tracciabilità

CONTRATTI E
SUB-CONTRATTI
SOTTOSCRITTI
PRIMA DEL 7.9.2010



CESSAZIONE
EFFETTI

PRIMA
periodo transitorio

Le norme non si applicano, ferma restando la possibilità di adeguamento VOLONTARIO

DOPO

Le norme si applicano, con integrazione automatica ex articolo 6, comma 2, del D.L. 187 come modificato

- ✘ *La legge di conversione ha ampliato il periodo transitorio spostando il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 136 a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione stessa*
- ✘ *Ai sensi dell'art.1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni (non vi è più necessità di integrazione espressa)*

- ✘ **AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI:** *amministrazioni statali, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni e consorzi comunque denominati costituiti da detti soggetti*
- ✘ **ENTI AGGIUDICATORI:** *amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche, altri soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti*
- ✘ **ALTRI SOGGETTI AGGIUDICATORI:** *soggetti privati tenuti all'osservanza del Codice*

ESEMPLIFICAZIONI

ESCLUSI

- ✓ trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege.

INCLUSI

- ✓ i flussi finanziari relativi ai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori “speciali” individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte III, mentre sono esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività e i contratti riferiti ad attività sottratte successivamente, in base ad una decisione della Commissione europea, al campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e del Codice in quanto “direttamente esposti alla concorrenza” (articolo 30 della direttiva 2004/17/CE e articolo 219 del Codice dei contratti).
- ✓ i flussi finanziari relativi a contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice dei contratti.

FILIERA

- ✘ Subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto: in pratica, tutti i soggetti comunque coinvolti nella esecuzione della prestazione principale (d.p.r. 2 agosto 2010 n. 150, regolamento in materia di informazioni antimafia: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e prestazioni di servizi, anche di natura intellettuale)
- ✘ Il primo “*prenditore*” deve essere un appaltatore o un concessionario (tralasciando il profilo dei finanziamenti pubblici)
- ✘ Gli altri soggetti della filiera devono essere legati da un rapporto contrattuale con il “*primo prenditore*” finalizzati all’esecuzione diretta o indiretta del contratto

ESEMPLIFICAZIONI

ESCLUSI

- ✓ i risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate che sono terzi estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore e non possono essere equiparati agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.
- ✓ le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori, sempre a motivo dell'assenza del requisito soggettivo.

INCLUSI

- ✓ i flussi finanziari nei raggruppamenti temporanei di imprese (articolo 3, comma 20, e art. 37 C.A.)
- ✓ i flussi finanziari nei consorzi ordinari di concorrenti (articolo 34, comma 1, lett. e C.A.)
- ✓ i flussi finanziari nell'ambito delle società tra imprese riunite a valle dell'aggiudicazione ex articolo 96 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 (articolo 93 d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207).
- ✓ Noli a caldo e a freddo, forniture di ferro, di calcestruzzo e di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento rifiuti, espropri, guardiania, progettazione, mensa di cantiere e pulizie di cantiere ecc.
- ✓ Nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, inclusi i professionisti e gli studi professionali, quindi sia persone fisiche che giuridiche.

AMBITO DI APPLICAZIONE: *la ratio della normativa*

RATIO DELLA NORMATIVA

- ✓ Prevenire infiltrazioni malavitose e contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale.
- ✓ Da ciò discende la necessità di individuare un criterio uniforme di interpretazione della normativa evitando di escludere ipotesi rilevanti.

Articolo
1655 c.c.

NOZIONE DI APPALTO

Articolo 3
Codice Appalti

- ✓ Deve trattarsi di **contratto d'appalto** pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore.
- ✓ Da ciò consegue che la tracciabilità si applica anche ai **concessionari di lavori pubblici e di servizi**.

AMBITO OGGETTIVO

“ (...) gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono (...)”

AMBITO OGGETTIVO

- ✓ Contratti di appalti di lavori, servizi e forniture
- ✓ Concessioni di lavori e servizi
- ✓ Contratti di partenariato pubblico-privato (incluso il leasing immobiliare)
- ✓ Subappalti e subforniture
- ✓ Contratti in economia (ad eccezione dell'amministrazione diretta)

LE FATTISPECIE

(1/4)

CONTRATTI

DI APPALTO

(art. 3, co. 6)

“Contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice”

CONCESSIONI

DI LAVORI

(art. 3, co. 11)

“Contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice”

CONCESSIONI

DI SERVIZI

(art. 3, co. 12)

“Contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30”

**CONCESSIONI
DI PPP**
(art. 3, co. 15 ter)

“Contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti”

Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat”.

**COTTIMO
FIDUCIARIO**
(art. 125, co. 4)

“Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi ”

SUBAPPALTI *“Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.*

SUBCONTRATTI *Insieme più ampio dei contratti derivati dall'appalto, ancorché non qualificabili come subappalti, riconducibili all'articolo 118, comma 11, ultima parte, del Codice (nel quale il termine subcontratto viene usato come contratto derivato, non qualificabile come subappalto, bensì soggetto a comunicazione nei confronti del committente).*

(manca definizione normativa)

- SUBCONTRATTI** ✓ Art. 1, d.p.r. 2 agosto 2010, n. 150 (“Regolamento in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri”): le imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici sono “*tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti*”.
- ✓ Ciò risulta anche coerente con la finalità di interesse pubblico che impone all’appaltatore l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro per i subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto, a prescindere dalla loro riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (cfr., in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059).
 - ✓ D’altra parte, l’autorizzazione della stazione appaltante, disciplinata al citato articolo 118, comma 8, è richiesta anche per i subcontratti di importo inferiore al 2% dell’importo della prestazione affidata o di importo inferiore a 100.000 euro (come chiarito dall’Autorità nella determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003), proprio in ragione del potere di controllo, con finalità di ordine pubblico, inteso a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche, con conseguente carattere pubblicistico della valutazione riservata alla pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1713).

FOCUS: contratti di servizi esclusi – appalti di servizi non prioritari

La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto.

Ad esempio, appalti ex articoli 16 (contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (contratti segretati o che si esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (contratti aggiudicati in base a norme internazionali).

Devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B a cui si applicano solo alcune disposizioni del Codice dei contratti.

Ad esempio, l'acquisto di corsi di formazione per il personale è un appalto di servizi allegato II B, categoria 24. Il rapporto tra l'operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d'opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile all'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 2 della legge n. 136/2010.

Gli appalti ex art. 19, comma 2, non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici (per un esempio di soggetti rientranti in tale previsione normativa, si veda la sentenza del TAR Toscana n. 1042/2010).

FOCUS: incarichi di collaborazione

(1/2)


INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Contratti d'opera
ex art. 2222 c.c.

- ✓ Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*) .
- ✓ Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio.
- ✓ Le collaborazioni sono state definite (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere 14 gennaio 2009, n. 7) come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici; pertanto, di regola, le collaborazioni esterne operano nell'ambito della c.d. attività di amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell'ente locale che, altrimenti, per l'assenza di adeguata professionalità, sarebbe impossibile raggiungere.



Contiguità
con
appalto



Le S.A. devono porre particolare attenzione nell'operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità.

FONDO ECONOMALE

- ✓ Come già specificato nella determinazione n. 8 del 2010, per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale, deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente; sono state indicate, ad esempio, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni.
- ✓ Si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con un provvedimento interno: ad esempio, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) stabilisce che il regolamento di contabilità di ciascun ente preveda l'istituzione di un servizio di economato *"per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare"* (articoli 152 e 153 TUEL).
- ✓ La gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene secondo modalità semplificate. Le spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione.

A fini di
tracciabilità

Non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto secondo quanto già specificato; inoltre la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente.

FOCUS: amministrazione diretta e cottimo fiduciario, affidamenti in house e società miste

AMMINISTRAZIONE E DIRETTA vs COTTIMO FIDUCIARIO

Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti. Tale ipotesi si configura quando la stazione appaltante provvede all'esecuzione con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o acquistati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Il ricorso all'istituto in commento non integra, pertanto, la fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico. Diversamente, sono soggette alla tracciabilità le procedure di cottimo fiduciario.

IN HOUSE

Devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso, assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi.

SOCIETÀ MISTE

La procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo), è soggetta alla tracciabilità, non potendo essere esclusa dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010: conseguentemente, per tale fattispecie, è necessario richiedere il CIG all'Autorità.

FOCUS: fideiussioni e risarcimenti

FIDEIUSSIONI Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, i pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG/CUP. Resta fermo l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.

RISARCIMENTI La tracciabilità non si applica ai risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate, poiché essi hanno natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale che non fanno parte della filiera. Allo stesso modo, la tracciabilità non si applica alle indennità, agli indennizzi ed ai risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori.

FOCUS: RTI e consorzi ordinari, imprese riunite

Si intende per “*raggruppamento temporaneo*” un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta (art. 3, comma 20 C.A.). Quest’ultima determina la responsabilità solidale dei soggetti raggruppati nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori, tranne che per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, nei quali la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario (articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti).

Da un punto di vista negoziale, alla base della costituzione dei raggruppamenti vi è un contratto di mandato che gli operatori economici (mandanti) conferiscono ad uno di essi, detto mandatario. Tuttavia, la SA può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Inoltre, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 37, comma 17).

Da tali disposizioni discende che ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti. Si ritiene che siano sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell’ambito delle società tra imprese riunite a valle dell’aggiudicazione ex articolo 96 del d.P.R.21 dicembre 1999, n. 554 (articolo 93 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

OBBLIGHI PRINCIPALI: utilizzo del conto corrente dedicato

(1/5)

Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva

- ✓ l'espressione “*anche in via non esclusiva*” si interpreta nel senso che “*ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate*”.
- ✓ Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possano essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato.
- ✓ Si è posta la problematica inerente la possibilità di effettuare versamenti in contanti su un conto corrente non dedicato.
- ✓ È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

Effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

- ✓ La versione originaria della l. 136/2010 era previsto solo lo strumento del bonifico bancario o postale: non era quindi possibile in via interpretativa affiancare altri strumenti a quelli indicati dal legislatore;
- ✓ Le modifiche apportate dalla L. 217/2010 hanno ampliato il novero degli strumenti utilizzabili introducendo il criterio di idoneità a garantire la piena tracciabilità (utilizzo di conti correnti dedicate e apposizione dei codici CIG/CUP);
- ✓ Ciò comporta la necessità di verificare, di volta in volta, in assenza di un'enumerazione legislativa/regolamentare, la concreta idoneità del singolo strumento di incasso o di pagamento.

OBBLIGHI PRINCIPALI: utilizzo di strumenti tracciabili

(3/5)

Ri.Ba. (ricevuta bancaria)

Strumento probatorio del credito: le imprese creditrici emettono ricevute bancarie fornendo alla banca le informazioni ad esse relative (tramite supporto magnetico, telematico o cartaceo) in sostituzione della materialità dei titoli.

Richiesta del creditore

Avviso al debitore

Eventuale pagamento
abbinato alle informazioni di
flusso impostate dal creditore

Il flusso telematico che gestisce la Ri.Ba. È in grado di gestire i codici. La Ri.Ba. è ritenuta pienamente tracciabile. Sussiste in questo caso un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG siano inseriti fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore.

OBBLIGHI PRINCIPALI: utilizzo di strumenti tracciabili

(4/5)

RID (rapporto interbancario diretto)

È un servizio di incasso crediti basato su un'autorizzazione continuativa conferita dal debitore alla propria banca di accettare gli ordini di addebito provenienti da un creditore. consente di effettuare l'incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore:

Autorizzazione
continuativa del debitore

Richiesta di pagamento
del creditore

Pagamento

Il flusso telematico che attualmente gestisce il RID non sembra in grado di gestire i codici. Allo stato pertanto il RID è ritenuto non pienamente tracciabile. E' in corso di valutazione la possibilità di realizzare soluzioni tecniche alternative: tra queste, l'abbinamento univoco dei codici alla delega RID all'atto di attivazione del rapporto, con successiva gestione della fase di riscontro nell'ambito della c.d. *"procedura di allineamento elettronico degli archivi"*. Si segnala, altresì, che lo strumento paneuropeo assimilabile al RID - il SEPA Direct Debit, le cui specifiche sono definite nell'ambito del Rulebook redatto dallo European Payment Council - reca un campo libero facoltativo nel quale potrebbero essere presumibilmente ospitati i codici in parola. Questo strumento non è ancora diffuso: ove divenisse di ampio utilizzo si potrà valutare la sua concreta adeguatezza a rispettare il requisito della piena tracciabilità.

OBBLIGHI PRINCIPALI: indicazione del CIG e del CUP

(5/5)

Indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del CIG e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della l. n. 3/2003 del CUP

- ✓ Il CIG – codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto – è obbligatorio per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo e dalla procedura di affidamento prescelta.
- ✓ Il CUP, in aggiunta al CIG, è invece obbligatorio, *“per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici”* con riguardo a *“ogni nuovo progetto di investimento pubblico”* (articolo 11, della legge n. 3/2003 citata), senza alcuna indicazione di importo (cfr. **delibere CIPE** e, in particolare, la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 e ss.mm.).
- ✓ *“In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento”.*
- ✓ Il CIG deve essere richiesto dal RUP indipendentemente dalla procedura di gara adottata ed indicato nel bando o nella lettera di invito o comunque nell'ordinativo di pagamento.

- ✓ Prima dell'emanazione della legge n. 136/ 2010, il CIG veniva utilizzato al fine di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Autorità
- ✓ Il CIG è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto.
- ✓ Al contrario, il versamento del contributo in favore dell'Autorità rimane dovuto secondo le modalità e l'entità stabilite annualmente con deliberazioni del Consiglio, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ESEMPLIFICAZIONI

- ❖ Acquisti destinati a magazzino, qualora il flusso finanziario per il pagamento non derivi da un contratto di appalto pubblico, non è ovviamente necessaria l'indicazione di un CIG, fermo restando che tali materiali possono comunque essere impiegati anche per l'esecuzione di appalti pubblici.
- ❖ In ogni caso, in relazione alla possibile individuazione di soluzioni operative diverse da quelle sopra prospettate, occorre sempre tenere presente la necessità di garantire la più volte richiamata finalità della norma, assicurando la piena tracciabilità dei flussi all'interno della filiera e il controllo ex post sui flussi finanziari.

- ✓ Il CIG deve essere indicato, al più tardi nell'ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in via d'urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
- ✓ Nel caso di gare con un unico lotto, per ottenere un CIG è necessario indicare esplicitamente i dati del lotto (che coincideranno con quelli della gara). In tal modo si ottiene un codice gara, con il quale effettuare il versamento del contributo all'Autorità; tale codice gara non corrisponde al CIG. Per ottenere il CIG è necessario, infatti, confermare i dati della gara ed inserire i dati di almeno un lotto (oppure di tutti i lotti, nel caso di gare multi lotto): per ciascun lotto verrà rilasciato un CIG che dovrà essere successivamente perfezionato, inserendo i dati di pubblicazione e la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

- ❖ Collegamento al sito <https://utenti.avcp.it/AVCP-Registrazione/>, inserendo il codice fiscale ed i dati richiesti per negoziare le credenziali utente; al termine si disporrà di un nome utente (il codice fiscale) e di una password (4 caratteri scelti dall'utente e 4 inviati dal sistema via posta elettronica);
- ❖ Ricezione dell'e-mail di conferma dell'avvenuta iscrizione che contiene le seconde 4 lettere della password ed attivazione delle credenziali facendo clic su un link presente nella e-mail ricevuta;
- ❖ Collegamento al sito anagrafe ed ingresso nella maschera "gestione stazioni appaltanti" per associarsi ad una stazione appaltante esistente oppure per dichiarare i dati della propria Amministrazione e del centro di costo per il quale si intende operare sul sistema;
- ❖ Stampa del modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da compilare con i dati di un legale rappresentante dell'Amministrazione e con i propri dati e sottoscritto dal legale rappresentante, il quale confermerà che siete delegati ad operare come Responsabile del Procedimento per l'Amministrazione;
- ❖ Il modulo compilato deve essere inviato a mezzo fax, corredato di copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che ha apposto la firma;
- ❖ Sulla base delle dichiarazioni pervenute a mezzo fax l'Autorità autorizza il RUP ad operare sul sistema SIMOG, in genere entro un tempo limitato.

ACQUISTI EFFETTUATI IN BASE AD ACCORDI QUADRO

SOTTOSCRITTORE
DELL'ACCORDO QUADRO
(centrale di committenza)

CHIEDE IL CIG PER L'ACCORDO
MEDIANTE IL SIMOG
(<http://www.avcp.it> - cfr.
Comunicato Presidente AVCP 7/9/10)

LE SINGOLE S.A. RICHIEDONO
UN CIG DERIVATO PER I
CONTRATTI ATTUATIVI

N.B.: queste regole valgono:

- ✓ anche se l'accordo è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010 o prima della predisposizione del SIMOG;
- ✓ per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

SOTTOSCRITTORE
DELL'ACCORDO
È LA SINGOLA S.A.

CHIEDE IL CIG PER L'ACCORDO
MEDIANTE IL SIMOG
(<http://www.avcp.it> - cfr.
Comunicato Presidente AVCP 7/9/10)

IL CIG DELL'ACCORDO È VALIDO
ANCHE PER I SINGOLI
ORDINI/BUONI DI CONSEGNA

GARA DIVISA IN PIÙ LOTTI

IL RUP SI REGISTRA
PRESSO IL SIMOG

IL SIMO ATTRIBUISCE IL
NUMERO GARA E, A CIASCUN
LOTTO, IL CIG

NEI MANDATI DI PAGAMENTO
vs. UN SINGOLO O.E.
AGGIUDICATARIO DI PIÙ LOTTI
SI INDICA UN SOLO CIG

Nota bene:

- ✓ ciò evita di dover riportare l'elenco completo di tutti i CIG dei lotti interessati.
- ✓ è tuttavia ferma la prescrizione per cui, nella stipulazione del contratto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

A decorrere dal 2 maggio 2011 è disponibile nell'area servizi del portale dell'Autorità la nuova procedura semplificata per il rilascio del CIG applicabile esclusivamente alle seguenti fattispecie contrattuali:

- a) contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, affidati ai sensi dell'art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
- b) contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall'importo;
- c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;
- d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.

Per tali fattispecie sono previste due modalità di rilascio semplificato del codice CIG:

- 1. acquisizione del CIG a fronte dell'immissione di un numero ridotto di informazioni;
- 2. possibilità di richiedere fino a due carnet di CIG con validità limitata nel tempo.

Ad esito della richiesta di generazione di un carnet il sistema trasmette al richiedente, via posta elettronica certificata, un documento in formato PDF che riporta la data di generazione del carnet, il responsabile del procedimento assegnatario, l'elenco dei CIG che compongono il carnet e la data di scadenza del carnet entro la quale i CIG possono essere utilizzati. Il responsabile di procedimento potrà disporre di un massimo di due carnet contemporaneamente attivi per ciascun centro di costo di stazione appaltante presso il quale opera.

L'utilizzo dei carnet non esclude la possibilità di acquisire parallelamente singoli CIG semplificati.

L'accesso al sistema per la richiesta del CIG semplificato, del carnet di CIG o per la rendicontazione dei dati del carnet di CIG sarà consentito a tutti gli utenti già abilitati al sistema SIMOG.

ARTICOLO 3 Pagamenti relativi a:

comma 2

- ✓ stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
- ✓ manodopera (emolumenti a operai);
- ✓ spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
- ✓ provvista di immobilizzazioni tecniche;
- ✓ consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Non deve essere indicato il CIG

Oltre agli strumenti equivalenti, l'utilizzo di assegni bancari e postali può ritenersi consentito solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);
- b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;
- c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).

ARTICOLO 3 Pagamenti relativi a:

comma 3

- ✓ imposte e tasse;
- ✓ contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- ✓ assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa;
- ✓ gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).

Non deve essere indicato il CIG

- ✓ Oltre agli strumenti equivalenti, per tali esborsi possono essere utilizzate le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato;
- ✓ Il tetto di ciascuna spesa giornaliera è stato innalzato a **1.500 euro**;
- ✓ Modifiche Senato: **l'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.**

COMUNICAZIONI

ARTICOLO 3 ✓ I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità **comunicano alla stazione appaltante:** *Comma 7*

1. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- ✓ La comunicazione, sottoscritta da un legale rappresentante, deve essere effettuata entro **sette giorni dall'accensione** del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "*dalla loro prima utilizzazione*". Deve intendersi che il termine "*utilizzazione*" sia stato impiegato nel senso di "destinazione" del conto alla funzione di conto corrente dedicato
 - ✓ **L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione** degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n. 136/2010).
 - ✓ Al fine di permettere alle SA di verificare le clausole (cfr. comma 9), i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità devono **inviare** alla SA **copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori** ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.
 - ✓ Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il "*conto corrente dedicato*" **una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali.**